

Parlano due rappresentanti della Anticrisi Network Professionale, il presidente Felici e l'avvocato Zaccagnini: il ruolo delicato dell'attestatore e la fattibilità del piano

Crisi d'impresa, il rischio di false attestazioni

► La responsabilità penale del professionista nelle procedure concorsuali. Pene severe e multe

L'INTERVENTO

La riforma delle procedure concorsuali, iniziata nel 2005 ed ancora oggetto di interventi fino allo scorso agosto (Legge 98/2013), con particolare riferimento agli strumenti di composizione negoziale delle crisi d'impresa, nonché l'introduzione di nuove per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) hanno fatto emergere, nelle sue varie declinazioni, la figura del professionista attestatore, di fondamentale importanza per le suddette procedure e di particolare interesse per le categorie professionali coinvolte; alla rilevanza di tale attività, però, sono evidentemente associati commisurati profili di responsabilità per il professionista incaricato, in ambito sia civile sia penale, spiega Gabriele Felici, dottore commercialista, presidente della associazione "Anticrisi Network Professionale" (www.anticrisi.net).

Multe da 50 a 100mila €

Sul tema della crisi d'impresa interviene Carlo Zaccagnini, avvocato penalista, associato della "Anticrisi Network Professionale": "In particolare, nel campo penale, l'art. 236 bis Legge Fallimentare (in prosieguo "L.F."), introdotto dall'art. 33 del D.L. 22 giugno



2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed entrata in vigore l'11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. cit.), fa il suo ingresso nell'ambito della rinnovata disciplina concernente il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione ed il piano attestato, andando - nello specifico - a punire, con reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 100.000 euro (pena, peraltro, passibile di ulteriori rilevanti aumenti in ragione della previsione di duplice aggravante), il professionista "indipendente designato dal debitore" che, nelle relazioni ed attes-

CHI DEVE VERIFICARE

LO STATO FINANZIARIO

DELL'IMPRESA IN CASO

DI GRAVI OMISSIONI

O FALSE ATTESTAZIONI

RISCHIA DA 2 A 5 ANNI

tazioni che accompagnano i differenti piani di ristrutturazione del debito, "espone informazioni false ovvero omette di fornire informazioni rilevanti". L'inserimento di fattispecie delittuosa propria del professionista attestatore era stato ritenuto opportuno avendo assegnato il nuovo impianto normativo necessaria cifra di affidamento per i creditori alle dichiarazioni del professionista ai fini di valutare la bontà del piano di ristrutturazione presentato dal debitore".

Ruolo delicato

Al professionista, dal canto suo, era conseguentemente assegnato ruolo centrale e delicatissimo, essendo chiamato dal Legislatore non solo a fornire al ceto creditorio un quadro della situazione economica del debitore - attestando in primis la veridicità dei dati da questo forniti - ma anche a "sbilanciarsi" nel consegnare un giudizio prognostico sulla fattibilità del piano presentato dal debitore.

"Ed è proprio quest'ultimo sintagma, fattibilità, che - osserva l'avvocato Zaccagnini - se posto in relazione con quello di falsità di cui all'art. 236 bis L.F. - determina non poche criticità esegetiche al giuspenalista. Le ragioni delle stesse son presto dette: se è possibile svolgere il tema della falsità rispetto alla "veridicità dei dati aziendali" ed, in genere, agli elementi di fatto ed alle loro

stime contabili, del tutto arduo - quasi impossibile - è ragionare di una possibile falsità dei pronostici e dunque della "fattibilità" del piano in termini penalistici. Secondo le esegesi più autorevoli "nessun pronostico, nessuna previsione è suscettibile di passare al vaglio della falsità penalmente rilevante; solo le informazioni sui "fatti" dalle quali si parte per ragionare di eventi futuri sono attratte nell'orbita della coppia vero-falso" (A. Alessandri, Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2006, p. 118)".

Cassazione

A poco più di un anno dalla nascita della fattispecie incriminatrice in esame, numerose sono le pronunzie intervenute nel tentativo di demarcare le sfumature che il sintagma "fattibilità" aveva frapposto all'interno della dicotomia nero-bianco, dicotomia quest'ultima che costituisce il terreno nel quale il giuspenalista è uso, da sempre, a muovere i propri passi.

"Intervento di grande rilievo - sottolinea ancora l'avvocato Zaccagnini - nel senso ora indicato è senz'altro quello dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che - espressamente chiamata a chiarificare le accezioni relative al sintagma in parola ancorché in ambito civilistico - distingue la fattibilità giuridica da quella economica: "Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di

concordato (...) mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti" (Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2013, n. 1521, estensore, Dott. Carlo Piccininni)".

Accordo tra le parti

Distinzione che palesa quello che può essere considerato l'aspetto più innovativo - ed al medesimo tempo - problematico della novella normativa del piano attestato, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito (67, terzo comma, lett.d), 161 terzo comma, 182 bis, 182 quinquies, 186 bis, L.F.): ovvero l'impronta negoziale, si direbbe contrattualistica, che il legislatore ha voluto accentuare, rispetto al precedente regime, a tali procedure. "L'organo giudicante, in tal modo - conclude l'avvocato Zaccagnini - si pone, rectius si deve porre, nei confronti dell'accordo tra debitore e creditori unicamente quale garante della procedura ab estrinseco, senza poter in alcun modo sindacare l'attestata bontà dell'accordo da un punto di vista di convenienza economica. Sono i creditori, quindi, gli unici soggetti interessati all'economicità della proposta nonché gli unici chiamati a prevedere - e sostenere - i rischi che la valutazione prognostica dell'attestatore - di volta in volta - presenterà".

(1 - continua)

Le Vendite Giudiziarie

Le vendite giudiziarie effettuate dalla quarta sezione civile del Tribunale di Roma (esecuzioni immobiliari: Viale Giulio Cesare, 54/B, primo piano) sono aperte a tutti gli interessati. Per parteciparvi non è richiesta l'assistenza di un legale o di altro professionista.

Gli immobili sono stati valutati nel corso della procedura da un perito stimatore nominato dal giudice e la relazione peritale (con allegata documentazione) è consultabile sul sito internet del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it, settore Aste Giudiziarie), così come ulteriori e più dettagliate informazioni sono riportate nel suindicato sito internet o possono essere assunte direttamente in Cancelleria.

I più importanti Istituti bancari sono disponibili a fornire finanziamenti finalizzati agli acquisti.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito internet www.legalmente.net

Le risposte ai vostri dubbi

Le richieste di parere su questioni di natura generale possono essere inviate all'indirizzo mail legalmente@piemmeonline.it per la rubrica a cura dell'avv. prof. Alfredo Morrone.